Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 31 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1971, n. **491**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, *con le seguenti modificazioni*:

All'articolo 1, *il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti*:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare su tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, la esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

All'articolo 3, *primo comma, le parole*: « degli articoli 1 e 2 » *sono sostituite con le parole*: « dell'articolo 1 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-*bis*.

« Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte le parole:

" Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori ".

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

" Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ".

L'art. 3-*bis* aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

" I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto " ».

All'articolo 4, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente:

« Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo ».

Al terzo capoverso le parole: « per mezzo degli uffici del genio civile » *sono sostituite con le parole:* « per mezzo delle sezioni autonome del genio civile ».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

Art. 4-*bis*.

« L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio ».

Art. 4-*ter*.

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale.

Il programma di dette opere è predisposto dalle sopraintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale può essere affidata in concessione dallo ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle sopraintendenze competenti per territorio ».

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

« Dopo il primo capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente:

" Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonchè per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione " ».

All'articolo 7, quarto comma, le parole: « Entro tre anni » *sono sostituite con le parole:* « Entro due anni », *e la parola:* « triennio » *con la parola:* « biennio ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

Art. 8-*bis*

« Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico ».

Art. 8-*ter*.

« All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: " dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo " sono sostituite con le parole:

" del Monastero dell'Angelo custode — ordine benedettino — di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo " ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9-*bis*.

« E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole ».

Art. 9-*ter*.

« La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

All'articolo 10 *le parole*: « al 31 dicembre 1971 » *sono sostituite con le parole*: « al 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 10, *dopo il primo comma è aggiunto il seguente*:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della camera di commercio, industria e agricoltura ».

All'articolo 11, *le parole*: « al 31 dicembre 1971 » *sono sostituite con le parole*: « al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'articolo 11 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 11-*bis*.

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000 ».

Art. 11-*ter*.

« La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972 ».

Art. 11-*quater*.

« Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 ».

L'articolo 14 *è soppresso.*

All'articolo 15, *secondo comma, le parole*: « per l'anno finanziario 1971 », *sono sostituite con le parole*: « per gli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

All'articolo 17, *il primo capoverso è sostituito con il seguente*:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

All'articolo 18, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-*quater*, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17 ».

Dopo l'articolo 18, *sono inseriti i seguenti*:

Art. 18-*bis*.

« Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'ispettorato generale.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili ».

Art. 18-*ter*.

« I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in favore di coloro che hanno subito danni, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda.

La relativa documentazione può essere presentata successivamente ».

Art. 18-*quater*.

« L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-*ter* è posto a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Saint Vincent, addì 30 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — LAURICELLA — NATALI — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **492**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale maggiore, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 29 gennaio 1971, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Ospedale maggiore di Milano costituito dagli stabilimenti di Niguarda e sezione staccata di Sesto S. Giovanni, Policlinico e S. Carlo Borromeo, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 12 settembre 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale maggiore, con sede in Milano, costituito dagli stabilimenti di Niguarda e sezione staccata di Sesto S. Giovanni, Policlinico e S. Carlo Borromeo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Lombardia;

un membro eletto dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 12 settembre 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **493**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria ospedale « S. Antonio », con sede in Bagnoregio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Viterbo in data 9 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale S. Antonio » di Bagnoregio (Viterbo) non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 316;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria ospedale « S. Antonio », con sede in Bagnoregio (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bagnoregio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 316.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **494**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Monte Iacoviello », con sede in Santeramo in Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1962, registro n. 30 Interno, foglio n. 295, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Monte Iacoviello » di Santeramo in Colle, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Monte Iacoviello » di San-

teramo in Colle è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 27 ottobre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Monte Iacoviello », con sede in Santeramo in Colle (Bari), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:

Immobili:

Beni indicati nel verbale in data 27 ottobre 1970, e relativi allegati, della commissione citata nelle premesse.

Mobili:

Attrezzature di cui agli inventari allegati al verbale sopradetto per un valore complessivo di L. 52.785.150;

Titoli di rendita elencati negli inventari di cui sopra per un valore complessivo nominale di L. 110.463,98.

Il medico provinciale di Bari, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **495**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « S. Bernardino », con sede in Passignano sul Trasimeno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) gestisce l'ospedale « S. Bernardino » sito nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 8 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Bernardino » di Passignano sul Trasimeno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 9 novembre 1970 e 27 novembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Bernardino », con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto è costituito da:

Immobili:

Beni indicati nel verbale in data 9 novembre 1970 della commissione sopradetta.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi specificati nell'inventario allegato ai verbali citati nelle premesse.

Il medico provinciale di Perugia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. **496**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Ente morale scuole materne C.I.F. della provincia di Napoli ».

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Ente morale scuole materne C.I.F. della provincia di Napoli », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale. Viene, altresì, approvato lo statuto dell'associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **497**.

Estinzione dell'asilo infantile « Tognoli », con sede in Piubega.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Tognoli », con sede in Piubega (Mantova), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1971, n. **498**.

Estinzione dell'orfanotrofio femminile « Brignone », con sede in Bricherasio.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'orfanotrofio femminile « Brignone », con sede in Bricherasio (Torino), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1971, n. **499**.

Erezione in ente morale dell'associazione « F.A.C.I. - Federazione tra le associazioni del clero in Italia », con sede in Roma.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « F.A.C.I. - Federazione tra le associazioni del clero in Italia », con sede in Roma, viene eretta in ente morale. Viene, altresì, approvato lo statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **500**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Angeli, in Pachino.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Noto in data 1° gennaio 1968, integrato con dichiarazioni del 9 febbraio 1968 e 25 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Angeli, in Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **501**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Bannio Anzino.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1969, integrato con postilla del 5 agosto 1969 e dichiarazioni del 6 agosto 1969 e 10 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Pontegrande del comune di Bannio Anzino (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **502**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente autonomo dei magazzini generali di Catania ».

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Ente autonomo dei magazzini generali di Catania », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **503**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 6 e 7 dello statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **504**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina pezzata rossa friulana, con sede in Udine.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina pezzata rossa friulana, con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1968, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 55550/40 del 14 settembre 1970, con cui il direttore di divisione dott. Angelo Visocchi è stato designato quale funzionario dello Stato da chiamare a far parte del detto consiglio in sostituzione del dott. Vito Rubino destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Angelo Visocchi è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il tesoro e in sostituzione del dott. Vito Rubino destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1971
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 116

(6842)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1971.

Nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1970, con il quale furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1970-1972;

Vista la nota n. 1635/9 del 31 maggio 1971 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato quale suo rappresentante il presidente di sezione dott. Marcello Valentini, in sostituzione del dott. Guido Oliva, destinato ad altro incarico;

Considerato che occorre provvedere, in seno al predetto collegio dei revisori, alla sostituzione del dottor Guido Oliva;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto il presidente di sezione dott. Marcello Valentini è nominato membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in sostituzione del presidente di sezione dott. Guido Oliva, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(6704)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la tabella *B* allegata alla legge 28 luglio 1961, n. 723, nonchè l'art. 7 di detta legge;

Visti gli articoli 13, 18, 23, 29, 132 e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e la relativa tabella *A*:

Decreta:

E' approvata, alla data del 1° luglio 1970, l'annessa tabella concernente le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli archivi notarili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1971
Registro n. 19, *foglio n.* 274

Tabella del ruolo organico del personale di ruolo degli archivi notarili

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica		
Ispettore generale capo	n.	1
Ispettori generali e sovrintendenti	»	9
Conservatori capi	»	18
Conservatori superiori Conservatori	»	132
		n. 160

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari capi	n. 7	
Segretari principali	» 32	
Segretari	» 31	
	—	n. 70

CARRIERA ESECUTIVA

Aiutanti capi	n. 27	
Aiutanti principali	» 122	
Aiutanti	» 121	
	—	» 270

CARRIERA AUSILIARIA

a) *personale addetto agli uffici*:		
Commessi capi	n. 45	
Commessi	» 105	
	—	» 150
b) *personale ausiliario tecnico*:		
Agenti tecnici capi	n. 2	
Agenti tecnici	» 2	
	—	» 4
		—
		n. 654

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Norme per l'accertamento e la definizione della potenza del motore, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Sono approvate le norme che seguono, le quali fissano le procedure tecniche che devono essere adottate per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori.

1. — *Motori diesel.*

Per potenza massima di esercizio dei motori diesel destinati alle imbarcazioni da diporto si intende la potenza massima intermittente, riferita alle condizioni standard, che il motore può sviluppare con tutta sicurezza e senza eccessivo riscaldamento per almeno un'ora dopo tre ore di funzionamento alla potenza normale continuativa.

La potenza inoltre è quella utile data dal motore essendo tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore stesso ed azionati dal motore, in funzione.

La potenza suddetta è quella dichiarata dal costruttore e controllata con prova al banco di tipo secondo la seguente procedura:

1 ora a regimi vari;

3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto;

1 ora alla potenza massima di esercizio;

3 ore alla potenza continuativa, come specificato sotto;

1 ora alla potenza massima di esercizio;

15 minuti alla potenza massima sopportabile dal motore.

La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70 % della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per più del 15% di quella relativa alla potenza massima di esercizio.

La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, è necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno.

Solo nel caso in cui i motori portano incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, tale che il motore non possa essere provato senza di esso separatamente, la prova sarà effettuata con il motore completo del suddetto proprio dispositivo.

Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori normali senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi.

Il combustibile deve essere dello stesso tipo usato in esercizio.

Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati:

Peso al freno;

Numero di giri al minuto;

Temperatura, umidità e pressione barometrica nella sala prove;

Temperature di gas di scarico, dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento;

Consumo del combustibile.

Se la prova dovesse essere interrotta per avarie od altri motivi, essa deve essere ripetuta per intero.

Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi più importanti.

Il valore della potenza rilevata alla prova deve essere corretta, se necessario, per riferirla alle condizioni standard, come indicato al punto 3.

2. — *Motori a carburazione.*

Per potenza massima di esercizio dei motori a carburazione destinati alle imbarcazioni da diporto si intende la potenza massima al massimo numero dei giri, riferita alle condizioni standard, che il motore può sopportare con tutta sicurezza e senza eccessivo riscaldamento per almeno un'ora dopo tre ore di funzionamento alla potenza normale continuativa.

La potenza inoltre è quella utile data dal motore essendo tutti i macchinari ausiliari, necessari per il funzionamento del motore stesso ed azionati dal motore, in funzione.

La potenza suddetta è quella dichiarata dal costruttore e controllata con prove al banco di tipo secondo la seguente procedura;

½ ora a regimi vari;

3 ore alla potenza continuativa come sotto specificato;

1 ora alla potenza massima di esercizio;

1 ora alla potenza continuativa come sotto specificato;

½ ora alla potenza massima di esercizio.

La potenza continuativa deve risultare non inferiore al 70% della potenza massima di esercizio ed in ogni caso la relativa pressione media effettiva non deve risultare inferiore per più del 15% di quella relativa alla potenza massima di esercizio.

La potenza deve essere determinata direttamente all'uscita dell'albero a manovelle e pertanto, in generale, è necessario accoppiare la flangia dell'albero a manovelle al freno.

Solo nel caso in cui i motori portano incorporato in modo integrale un dispositivo di trasmissione, tale che il motore non possa essere provato senza di essa separatamente, la prova sarà effettuata con il motore completo del suddetto proprio dispositivo.

Il motore deve essere corredato di tutti gli accessori normali senza aggiungere, togliere o modificare alcuno di essi.

E' permesso durante la prova sostituire le candele con altre nuove dello stesso tipo.

Il combustibile o la miscela olio combustibile deve essere dello stesso tipo usato in esercizio.

Durante la prova devono essere rilevati ad intervalli regolari i seguenti dati:

Peso al freno;

Numero di giri al minuto;

Temperatura, umidità e pressione barometrica nella sala prove;

Temperature dell'olio lubrificante, dell'acqua o dell'aria di raffreddamento e dei punti più caldi dell'incastellatura del motore;

Consumo del combustibile.

Se la prova dovesse essere interrotta per avarie o altri motivi, essa deve essere ripetuta per intero.

Dopo la prova il motore deve essere smontato per controllare lo stato degli organi più importanti.

Il valore della potenza rilevata alla prova deve essere corretto, se necessario, per riferirlo alle condizioni standard, come indicato al punto 3.

3. — *Condizioni standard di riferimento e metodo di correzione della potenza.*

Le condizioni standard cui devono essere riferite le potenze definite ai precedenti punti 1 e 2 sono le seguenti:

Temperatura ambiente: $T_r = 20\,^{\circ}C$

Pressione ambiente: $p_r = 760$ mm di colonna di mercurio;

Umidità ambiente: $\Phi_r = 60\%$

La potenza misurata, quando necessario, deve essere corretta per riportarla alle condizioni standard con il seguente metodo:

$$P_r = \frac{P_x}{a} \qquad a = K - 0{,}7\,(1 - K)\left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

$$K = \left(\frac{p_x - a\,\Phi_x\,p_{sx}}{p_r - a\,\Phi_r\,p_{sr}}\right)^m \left(\frac{T_r}{T_x}\right)^n \left(\frac{T_{cr}}{T_{cx}}\right)^q$$

in cui:

P = potenza, in cv;

a = fattore di correzione;

K = rapporto tra le potenze indicate;

p = pressione barometrica, in mm di colonna di mercurio;

p_s = pressione del vapore saturo, in mm di colonna di mercurio;

Φ = umidità relativa %;

T = temperatura assoluta dell'aria, °K;

T_c = Temperatura assoluta dell'aria dopo il refrigerante, °K;

η = rendimento meccanico.

I valori con l'indice r sono quelli riferiti alle condizioni standard, i valori con l'indice x sono quelli misurati.

I valori dei coefficienti a, m, n, q sono dati dalla seguente tabella:

Tipo di motore	Funzionamento	Condizioni limitative	a	m	n	q
DIESEL . .	Aspirazione naturale	Potenza limitata da ragioni termiche	0	1	1	0
		Potenza limitata da eccesso di aria	1	1	0,75	0
	Sovralimentato senza refrigerante aria	—	0	0,7	1,5	0
	Sovralimentato con refrigerante aria	—	0	0,15	0,55	0,9
A CARBURAZIONE	Aspirazione naturale	—	0	1	0,5	0

Note:

a) I valori riportati in tabella sono soggetti nel futuro a varianti o ad aggiunte.

b) Il valore del rendimento meccanico η deve essere dichiarato dal costruttore. In mancanza di tale dichiarazione si assume $\eta = 0{,}8$.

c) Nel dichiarare la potenza dei motori diesel ad aspirazione naturale, il costruttore deve specificare se la potenza è limitata da ragioni termiche o per eccesso di aria.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

(6719)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7051)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7048)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili metallici operanti in provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di mobili metallici operanti in provincia di Benevento si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili metallici operanti in provincia di Benevento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7047)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Autorizzazione alla « Società italiana di revisione - Torino », con sede in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società italiana di revisione - Torino », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società italiana di revisione - Torino », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa - Servizi autogru e trasporti S.A.T., società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società « Cooperativa - Servizi autogru e trasporti S.A.T , società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa — Servizi autogru e trasporti S.A.T., società cooperativa a responsabilità limita-

ta », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Chiossi in data 8 maggio 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Umberto Parlanti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6888)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di La Spezia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7052)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 settembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7053)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 giugno 1971 a favore della I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna, per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

(7046) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

(7045) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Nuova tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura delle anzidette indennità;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1926, pubblicato nel Bollettino ufficiale dogane, puntata 47 dell'anno 1926, volume LXVI, che detta le norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità medesime;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961, che sostituisce la tabella annessa al precedente decreto ministeriale 8 agosto 1949;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1966, n. 4555, pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, parte prima, numeri 9-10 del settembre-ottobre 1966, che sostituisce la nota 6 della tabella delle indennità per i servizi doganali straordinari prestati nell'interesse del commercio, approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1961;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 62 e 18, rispettivamente in data 2 febbraio 1970 e 18 febbraio 1971, concernenti modifiche ed aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto ministeriale 15 febbraio 1961 alle moderne esigenze dei servizi, in rapporto all'aggiornamento ed alle semplificazioni delle procedure doganali di cui ai richiamati decreti del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio, approvata con decreto ministeriale 15 febbraio 1961, è, ad ogni effetto, sostituita da quella che, unita con le sue note al presente decreto, ne fa parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

Personale delegato ai servizi	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale o a bordo di natanti	
	di giorno	di notte	di giorno	di notte
	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora
A) *Personale doganale*:				
Impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva .	850	450	1.700	750
Personale ausiliario	450	300	1.150	470
B) *Personale della guardia di finanza*:				
Ufficiali	850	450	1.700	750
Sottufficiali	550	300	1.150	470
Appuntati e finanzieri	400	200	750	320

I compensi suindicati s'intendono al lordo delle ritenute di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 26 agosto 1947, modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1962, pubblicato nel Bollettino ufficiale dogane, puntata n. 137 dell'anno 1962, volume XCIX.

Note:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente per conto di più ditte, spetta al personale un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata del servizio più remunerativo compiuto, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

7) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici collettivi di comunicazione, spetta al personale il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno, salvo che il mezzo di trasporto non sia fornito dalla ditta interessata. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile, la ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di rimborso spese di trasporto, una somma pari al 10% del compenso lordo dovuto per la sola prima ora di servizio prestato. Nulla è dovuto per il trasporto del personale quando le operazioni si svolgono entro il circuito doganale e nel caso in cui la località da raggiungere fuori dal circuito doganale disti dall'ufficio meno di 500 metri.

8) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15' minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

9) Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario d'ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota n. 7). Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

10) Nelle dogane internazionali situate in territorio estero è in facoltà della dogana di richiedere che le indennità stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno.

11) Nel caso di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 delle norme approvate con decreto ministeriale 26 marzo 1926, la misura fissa mensile o giornaliera delle indennità deve essere approvata dal Ministero.

(7199)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 L.B. e 35 testo unico;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta la particolare urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1971. Revisione delle tariffe di acquedotti

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1103 e n. 1104 del 23 marzo 1965;

Ritenuto necessario modificare le tariffe degli acquedotti municipalizzati di Milano e Napoli in relazione agli aumentati costi di esercizio;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 171 dell'11 maggio 1949, n. 1104 del 23 marzo 1965 ed in quello particolare n. 1103 del 23 marzo 1965 per l'acquedotto comunale di Napoli, nonchè degli altri provvedimenti particolari adottati dai comitati provinciali dei prezzi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare le tariffe o le maggiorazioni sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 appresso indicate oltre le maggiorazioni sui diritti fissi per nolo contatori e diritti accessori stabilite dal provvedimento n. 1191 del 17 aprile 1968, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal secondo semestre 1971 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardanti la prevalenza dei consumi:

	Lire al mc.
1. — ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MILANO:	
Tariffa unica per Milano e Corsico	24,00
Per il genio militare, ferrovie dello Stato, istituti di educazione e cultura e per la S.I.R.E.	24,00
Per le case I.A.C.P.	12,50
Per le case popolari	13,65
Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	10,00
2. — AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI NAPOLI:	
Per le forniture effettuate nel comune di Napoli	10.000%
Per le forniture agli acquedotti subdistributori delle provincie di Napoli, Benevento, Avellino e Caserta	9.000%

Si confermano le disposizioni contenute nel comma 2) del provedimento n. 386 dell'11 novembre 1953 con le quali gli acquedotti che acquistano acqua sono stati autorizzati ad applicare gli stessi aumenti consentiti alle aziende loro fornitrici.

Le aziende acquedottistiche, che si avvalgono di tale facoltà, sono obbligate a segnalare, entro novanta giorni dalla data della decorrenza, ai comitati provinciali prezzi locali la misura dell'aumento praticato con la giustificazione dell'aumento stesso, sotto pena di decadenza.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(7195)

Provvedimento n. 23/1971. Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche. Ulteriore integrazione per il 1970 (2° elenco) alle piccole imprese elettriche non trasferite all'Enel.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel la ulteriore integrazione prevista in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 2/1970 del 13 marzo 1970;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate per ottenere la ulteriore integrazione per il 1970 in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5) il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponderà alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, la ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1970, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata:

	Lire al kWh
1) S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli)	5,60
2) Società esercizi elettrici Lo Forte Angelina - Petralia Sottana (Palermo)	12 —
3) Soc. Nolana per imprese elettriche - Nola (Napoli)	6,45
4) Soc. idroelettrica Consoli Antonio - Roscigno (Salerno)	11 —
5) Centrale idroelettrica Girardi - Condove (Torino)	16 —
6) Ditta Longhi Luigi - Casteldelci (Pesaro)	2 —
7) S.p.a. Idroelettrica del Carpino - Napoli	zero

2) La Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che per le seguenti quattro imprese non ricorrono gli estremi per l'accettazione delle domande di ulteriore integrazione per il 1970, ha deciso di non accogliere le domande stesse:

1) Comune di Santa Marina Salina - Servizi elettrici;
2) Ditta Campo Egidio - Impresa elettrica;
3) Comune di Saracinesco - Servizi elettrici;
4) Comune di Roviano - Servizi elettrici.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(7196)

Provvedimento n. 24/1971. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vèndita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Ceporin	Laboratori Glaxo, Verona	2 flaconi da g. 1	6.100
		2 flaconi da g. 0,500	3.400
		2 flaconi da g. 0,250	1.850

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(7197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Fabbrico

Con decreto provveditoriale n. 611, in data 13 luglio 1971, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Fabbrico con deliberazione consiliare n. 85 del 2 dicembre 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6797)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 8 luglio 1971, n. 3049, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Viareggio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6799)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1971, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1971, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.517.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1971, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7184)

Vacanza della seconda cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di matematica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7185)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1971, è stato respinto, in quanto irricevibile per tardività, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal comune di Comacchio avverso il decreto, in data 11 dicembre 1968, del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, di reintegra al demanio marittimo della zona sita sulla spiaggia di Porto Garibaldi, avente la superficie di mq. 274.699, riportata in catasto del comune di Comacchio al foglio n. 69, mapp. 44, al foglio n. 78, mapp. 25 ed al foglio n. 80, mapp. 37.

(6892)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 16 marzo 1971 al 31 marzo 1971, a norma dei regolamenti C E E n 414/71, n. 443/71, n. 476/71, n. 505/71, n. 517/71, n. 529/71, n. 539/71, n. 547/71, n. 598/71, n. 607/71, n. 633/71 e n. 667/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-3-71 al 22-3-71	Paesi terzi 23-3-71	Paesi terzi dal 24-3-71 al 25-3-71	Paesi terzi dal 26-3-71 al 30-3-71	Paesi terzi 31-3-71	SAMA e PTOM dal 16-3-71 al 22-3-71	SAMA e PTOM 23-3-71	SAMA e PTOM dal 24-3-71 al 25-3-71	SAMA e PTOM dal 26-3-71 al 30-3-71	SAMA e PTOM 31-3-71
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci .	308,10 (1)	308,10 (1)	308,10 (1)	308,10 (1)	308,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)	233,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50
11.01-D	12	Farina di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35	2.784,35	2.784,35
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.705,60	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.393,10
	18	II. altra	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	2.078,75	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.922,50
11.01-F	22	Farina di riso	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.083,75	3.083,75	3.083,75	3.083,75	3.083,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	473,75	1.589,35	1.589,35	1.908,10	1.908,10	317,50	1.433,10	1.433,10	1.751,85	1.751,85
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	4.758,75	4.758,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25	4.446,25	4.446,25	5.008,75	5.008,75	5.008,75
	012	III. di orzo	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50
	015	IV. di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35	2.784,35	2.784,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni a: Paesi terzi dal 16-3-71 al 22-3-71	Paesi terzi 23-3-71	Paesi terzi dal 24-3-71 al 25-3-71	Paesi terzi dal 26-3-71 al 30-3-71	Paesi terzi 31-3-71	SAMA e PTOM dal 16-3-71 al 22-3-71	SAMA e PTOM 23-3-71	SAMA e PTOM dal 24-3-71 al 25-3-71	SAMA e PTOM dal 26-3-71 al 30-3-71	SAMA e PTOM 31-3-71
11.02 (segue)		V. di granturco:										
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	023	2. altri	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.705,60	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.393,10
	025	b. altri	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	2.078,75	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.922,50
	028	VI. di riso	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.083,75	3.083,75	3.083,75	3.083,75	3.083,75
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	473,75	1.589,35	1.589,35	1.908,10	1.908,10	317,50	1.433,10	1.433,10	1.751,85	1.751,85
	038	IX. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
	048	II. di segala	3.441,25	3.441,25	3.856,85	3.856,85	3.856,85	3.285,00	3.285,00	3.700,60	3.700,60	3.700,60
	052	III. di orzo	2.896,25	2.896,25	2.896,25	2.896,25	2.896,25	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	.734,35	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	058	b. altra	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	062	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.922,50	3.172,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25	2.766,25	3.016,25
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	654,35	2.404,35	2.404,35	2.904,35	2.904,35	498,10	2.248,10	2.248,10	2.748,10	2.748,10
	072	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.359,35	5.359,35	5.359,35	5.359,35	5.359,35	5.203,10	5.203,10	5.203,10	5.203,10	5.203,10
	082	II. di segala	4.108,10	4.108,10	4.608,10	4.608,10	4.608,10	3.951,85	3.951,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85
	085	III. di orzo	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.593,75	4.281,25	4.281,25	4.281,25	4.281,25	4.281,25
	088	IV. di avena	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	092	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.922,50	3.172,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25	2.766,25	3.016,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	654,35	2.404,35	2.404,35	2.904,35	2.904,35	498,10	2.248,10	2.248,10	2.748,10	2.748,10
	102	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-3-71 al 22-3-71	Paesi terzi 23-3-71	Paesi terzi dal 24-3-71 al 25-3-71	Paesi terzi dal 26-3-71 al 30-3-71	Paesi terzi 31-3-71	SAMA e PTOM dal 16-3-71 al 22-3-71	SAMA e PTOM 23-3-71	SAMA e PTOM dal 24-3-71 al 25-3-71	SAMA e PTOM dal 26-3-71 al 30-3-71	SAMA e PTOM 31-3-71
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.316,85	3.316,85	3.316,85	3.316,85	3.316,85
	112	II. di segala	2.675,60	2.675,60	2.994,35	2.994,35	2.994,35	2.519,35	2.519,35	2.838,10	2.838,10	2.838,10
	115	III. di orzo	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.746,85	1.746,85	1.746,85	1.746,85	1.746,85
	118	IV. di avena	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	122	V. di granturco	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.919,35	2.078,75	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.763,10	1.922,50
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	473,75	1.589,35	1.589,35	1.908,10	1.908,10	317,50	1.433,10	1.433,10	1.751,85	1.751,85
	132	VIII. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.165,60	6.165,60	6.165,60	6.165,60	6.165,60	5.853,10	5.853,10	5.853,10	5.853,10	5.853,10
	142	II. di segala	4.758,75	4.758,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25	4.446,25	4.446,25	5.008,75	5.008,75	5.008,75
	145	III. di orzo	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.737,50	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	148	IV. di avena	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75
	152	V. di granturco	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.705,60	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.111,85	3.393,10
	155	VI. di riso	5.549,35	5.549,35	5.549,35	5.549,35	5.549,35	5.236,85	5.236,85	5.236,85	5.236,85	5.236,85
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	872,50	2.841,25	2.841,25	3.403,75	3.403,75	560,00	2.528,75	2.528,75	3.091,25	3.091,25
	165	IX. di sorgo	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.616,85	3.616,85	3.616,85	3.616,85	3.616,85
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	175	II. altri	1.609,35	1.609,35	1.609,35	1.609,35	1.726,25	1.296,85	1.296,85	1.296,85	1.296,85	1.413,75
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	464,35	464,35	464,35	464,35	464,35	195,60	195,60	195,60	195,60	195,60
		B. altri:										
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero	zero
	12	II. non nominati	3.845,60	3.845,60	3.845,60	3.845,60	4.097,50	2.670,60	2.670,60	2.670,60	2.670,60	2.922,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terz. dal 16-3-71 al 22-3-71	Paesi terz. 23-3-71	Paesi terz. dal 24-3-71 al 25-3-71	Paesi terz. al 26-3-7 al 30-3-71	Paesi terz. 31-3-71	SAMA e PTOM dal 16-3-71 al 22-3-71	SAMA e PTOM 23-3-71	SAMA e PTOM dal 24-3-71 al 25-3-71	SAMA e PTOM dal 26-3-71 al 30-3-71	SAMA e PTOM 31-3-71
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.350,60	6.350,60	6.350,60	6.350,60	6.350,60	5.788,10	5.788,10	5.788,10	5.788,10	5.788,10
	04	b. altro	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.610,60	3.610,60	3.610,60	3.610,60	3.610,60	3.048,10	3.048,10	3.048,10	3.048,10	3.048,10
	14	b. non nominato	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50	2.277,50
	21	B. torrefatto	3.216,85	3.216,85	3.216,85	3.216,85	3.216,85	2.654,85	2.654,35	2.654,85	2.654,35	2.654,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50
	07	III. amido di frumento	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1 237,50
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero	zero
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 16-3-71 al 22-3-71	Paesi terzi 23-3-71	Paesi terzi dal 24-3-71 al 25-3-71	Paesi terzi dal 26-3-71 al 30-3-71	Paesi terzi 31-3-71	SAMA e PTOM dal 16-3-71 al 22-3-71	SAMA e PTOM 23-3-71	SAMA e PTOM dal 24-3-71 al 25-3-71	SAMA e PTOM dal 26-3-71 al 30-3-71	SAMA e PTOM 31-3-71
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore in amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60
	07	2. non nominati	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50
	14	b. altri	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85

(1) *L'ammontare del prelievo non può essere superiore* all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(5139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 29 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,54	622,90	622,95	622,54	622,90	622 —	622,93	622,54	622,90	622,80
Dollaro canadese	609,65	610,25	610,50	609,65	611,50	617,25	610,35	609,65	610,25	619,85
Franco svizzero	152,44	152,425	152,45	152,44	152,40	152,05	152,425	152,44	152,42	152,40
Corona danese	83,11	83,06	83,08	83,11	83 —	82,90	83,07	83,11	83,06	83,10
Corona norvegese	87,66	87,645	87,65	87,66	87,60	87,55	87,655	87,66	87,64	87,66
Corona svedese	120,775	120,73	120,75	120,775	120,60	120,40	120,73	120,775	120,73	120,75
Fiorino olandese	175,265	175,29	175,3350	175,265	175,50	175,08	175,31	175,265	175,29	175,20
Franco belga	12,5555	12,5525	12,5550	12,5555	12,56	12,54	12,5535	12,5555	12,55	12,55
Franco francese	113,03	112,995	113,0350	113,03	113,05	112,78	112,99	113,03	112,99	112,97
Lira sterlina	1505,80	1506,70	1506,70	1505,80	1506 —	1504,45	1506,70	1505,80	1506,70	1506,40
Marco germanico	180,105	179,955	180,02	180,105	180 —	176,20	179,98	180,105	179,95	179,98
Scellino austriaco	24,989	24,983	25 —	24,989	25 —	24,90	24,985	24,989	24,98	24,98
Escudo portoghese	21,889	21,878	21,89	21,889	21,90	21,85	21,8875	21,889	21,87	21,88
Peseta spagnola	8,9645	8,9605	8,955	8,9645	8,95	8,94	8,963	8,9645	8,96	8,96

Media dei titoli del 29 luglio 1971

Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,475
» 5 % (Ricostruzione)	90,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,40
» 5,50 % » » 1968-83	88,675
» 5,50 % » » 1969-84	92,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,30
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1971

Dollaro USA	622,915
Dollaro canadese	610,30
Franco svizzero	152,425
Corona danese	83,065
Corona norvegese	87,65
Corona svedese	120,73
Fiorino olandese	175,30
Franco belga	12,553
Franco francese	112,992
Lira sterlina	1506,70
Marco germanico	179,967
Scellino austriaco	24,984
Escudo portoghese	21,883
Peseta spagnola	8,962

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 29 luglio 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Mario Maraldi è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Domenico Belletti, rag. Giuseppe Palareti, avv. Giuseppe Andreucci sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7203)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso a settantacinque borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1970-1971.

IL PRESIDENTE

Vedute le deliberazioni del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 11 febbraio 1971, e della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 24 marzo 1971;

Dispone:

1. Sono indetti d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i concorsi, per titoli, a settantacinque borse di studio messe a *disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione* del trattato dell'Atlantico del Nord « N.A.T.O. », per il 1970-1971, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità atlantica.

2. Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

	Borse n.
a) scienze matematiche	6
b) scienze fisiche	8
c) scienze chimiche	12
d) scienze d'ingegneria	10
e) scienze biologiche	12
f) scienze mediche	12
g) scienze agrarie	9
h) scienze geologiche e minerarie	6

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3. Durata delle borse:

La durata delle borse sarà determinata dalla commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a undici mesi. La stessa commissione stabilirà altresì l'istituto o laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4. Entità delle borse:

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 220.000 (duecentoventimila) lorde ad un massimo di lire 300.000 (trecentomila) lorde, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire delle borse negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 140.000 (centoquarantamila) o di L. 230.000 (duecentotrentamila), secondo che il borsista abbia maturato o non, alla data di scadenza del presente bando, una anzianità di laurea di oltre cinque anni

I borsisti saranno assicurati a cura del Consiglio nazionale delle ricerche, per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

5. Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi:

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una università o istituto superiore italiano anteriormente al 31 dicembre 1968 e che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengono a categorie di personale equiparato ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che abbiano usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altre due borse per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati all'art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in duplice copia in carta libera (possibilmente uso bollo), secondo lo schema unito al predetto bando e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, segreteria generale, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma, entro il perentorio termine del 31 agosto 1971.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e votazione riportata negli esami finali;

c) residenza;

d) a quale dei concorsi indicati all'art. 2 intenda partecipare;

e) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

f) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

g) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

h) il numero complessivo dei lavori presentati, precisando quale sia il numero dei dattiloscritti e il numero dei lavori a stampa;

i) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza;

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

l) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

m) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;

n) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del Consiglio nazionale delle ricerche o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato; per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in duplice copia, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in duplice copia;

5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati;

6) elenco particolareggiato, in duplice copia, di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione e di dattiloscritto, e il nome di eventuali collaboratori.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere presentati in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

I lavori dovranno essere inviati insieme alla domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo della segreteria generale. Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e quella richiesta dal bando, costituirà motivo di esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi, ognuna corredata della prescritta documentazione.

6. Commissioni giudicatrici — Svolgimento dei concorsi:

Ciascun concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla commissione, senza indicazioni del voto attribuito, che risulterà pertanto solo nei verbali.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La graduatoria di merito è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria, di cui al terzo comma del presente articolo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7 Comunicazioni relative ai risultati del concorso:

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato tra i candidati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dello ultimo comma dell'art. 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, un certificato generale del casellario giuziario, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo del certificato medesimo, un'attestazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8 Assegnazione delle borse:

I vincitori del concorso dovranno provvedere personalmente agli accordi con il direttore dell'istituto estero prescelto, ed ai documenti necessari per l'espatrio.

Il Consiglio nazionale delle ricerche potrà provvedere alla formale assegnazione delle borse soltanto dopo che gli interessati abbiano provveduto agli anzidetti adempimenti.

In particolare, qualora la borsa debba essere usufruita in paesi per i quali sia necessario il visto d'ingresso, il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà all'assegnazione della borsa soltanto dopo che l'interessato avrà dimostrato di aver ottenuto il visto stesso.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà trasmessa copia del formale provvedimento di assegnazione, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O., di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9. Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista:

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma

La data di decorrenza della borsa non potrà in ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di assegnazione.

Il titolare della borsa dovrà darà inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche, e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa Coloro che non ottemperino a tali disposizioni o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti della borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di essere saranno stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro due mesi dalla scadenza delle borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e alle ricerche anzidetti. Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Oltre alla relazione, gli assegnatari delle borse dovranno presentare anche un rapporto sullo stato di avanzamento della ricerca, nel settore da loro coltivato, nello Stato in cui hanno usufruito delle borse stesse. La presentazione di tale rapporto è condizione imprescindibile in ordine all'eventuale concessione del premio finale.

10. Restituzione titoli e documenti:

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; gli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e della attestazione indicati nell'art. 7.

Roma, addì 18 maggio 1971

p. *Il presidente*: SCHIAVINATO

(Schema di domanda)

Al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale Piazzale delle Scienze n. 7 00100 ROMA

Il sottoscritto (nome) (cognome) nato a (provincia di) il residente

laureato in . . presso l'Università di . nel . . con voti . . assistente (*) . . presso l'Istituto . . libero docente (*) . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, di intesa con il Ministero degli affari esteri, con bando numero 215.4 del 18 maggio 1971, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla N.A.T.O. a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'istituto o laboratorio . . dell'Università di . diretto dal prof. . per un periodo di mesi . . per compiervi studi e ricerche nel campo .

Il sottoscritto dichiara di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere: .

Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non avere usufruito di altra borsa per l'estero della N.A.T.O. o del Consiglio nazionale delle ricerche (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Allega alla domanda n. . . lavori di cui (*) n. . . a stampa in collaborazione e, (*) . lavori dattiloscritti in collaborazione.

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo . n. codice postale . . tel. .

., li .

Firma (nome e cognome)

N.B. — La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(*) Cancellare la parte che non interessa.

(6953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a venticinque posti di preside negli istituti professionali per il commercio

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica lo articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746 sopra menzionato;

Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali richiamati nel dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venticinque posti di preside negli istituti professionali per il commercio.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili, i quali siano provvisti di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati. Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a presidi negli istituti di titolarità;

b) per un quinto dei posti i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che siano in possesso di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici commerciali, per geometri e femminili;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

d) i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo, fermi restando i requisiti del titolo di studio e di servizio rispettivamente previsti dalle precedenti lettere *b*) e *a*) (art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito relativa a corrispondente concorso per posti di preside di istituto professionale bandito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dagli altri requisiti richiesti per l'ammissione del presente decreto (art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Al concorso oggetto del presente decreto sono altresì ammessi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ad uno dei commi precedenti e che, anzichè laureati, siano diplomati da cessati istituti superiori di magistero.

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea sopra indicati, possono partecipare, altresì, al concorso coloro che abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti professionali ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli abbiano fatto parte).

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istitu-

zioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di prima categoria, nè i professori di ruolo di dattilografia e stenografia, ancorchè muniti di laurea.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso, di cui al presente decreto, sono i seguenti:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione professionale Divisione 1ª, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 9, foglio n. 104

(6907)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del bando del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 9 Sanità, foglio n. 177, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « vice esperto » sono sostituite da « esperto ».

Art. 2.

L'art. 4 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Risposte sintetiche ad una serie di domande su nozioni fondamentali di chimica generale, chimica inorganica, chimica organica e chimica analitica.

B) *Prova pratica*:

Ricerca qualitativa degli acidi e delle basi in un miscuglio inorganico di non più di sei fra acidi e basi, esclusi i metalli rari; o determinazione volumetrica o ponderale di un solo costituente di un sale inorganico solubile in acqua.

C) *Colloquio*:

Cultura nei campi della chimica indicati per la prova scritta e per la prova pratica.

Traduzione a vista di un brano riguardante un metodo di analisi da una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese e tedesco, a scelta del candidato.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 5 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 20 e 21 ottobre 1971, alle ore 9.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 7, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale », sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 10 del bando di concorso di cui alle premesse le parole « vice esperto », sono sostituite da « esperto ».

Art. 7.

All'art. 11, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 259

(6759)

Modifica del bando del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8 Sanità, foglio n. 160, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, n. 10) del bando di concorso di cui alle premesse le parole « l'esame orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Tema su un argomento di chimica generale.

B) *Prova pratica*:

Caratterizzazione chimica e chimico-fisica di un'acqua e giudizio di potabilità, con relazione scritta.

C) *Colloquio*:

Cultura nei campi della chimica indicati per la prova scritta e per la prova pratica.

Lettura e traduzione a vista di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco. Conversazione sul brano letto.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 27 e 28 ottobre 1971, alle ore 9.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola « assistente » è sostituita da « aiuto ».

Art. 7.

All'art. 13, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 258

(6761)

Rinvio delle prove scritta e pratica del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1971, registro n. 6 Sanità, foglio n. 289, è stato disposto che le prove scritta e pratica del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, già fissate per i giorni 14 e 15 giugno 1971, avranno luogo nei giorni 2 e 3 settembre 1971, alle ore 9, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, Roma.

(6769)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1970, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 304, con il quale sono state apportate modifiche al programma d'esame del detto concorso e si è altresì provveduto alla proroga del termine per la presentazione delle domande e allo aumento dei posti da quarantacinque a settanta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3, maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Esposito De Falco prof. dott. Salvatore, ordinario di economia politica presso l'Università di Parma;

Molteni prof. dott. Francesco, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;

Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonio Sprega, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1971
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 337

(6782)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Rinaldi prof. Innocenzo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Vincenzo Gioberti » di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Avizzano dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Cristoforo Pascale, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1971
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 109

(6783)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Tenore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Cartolano dott. Amedeo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Spanò dott. Manlio, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Saonte dott. Leandro, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Stelio Gagliano, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1971
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 186

(6784)

Sostituzione dei segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e a cinquantadue posti di vice segretario in prova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 316, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1971, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 186, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1970, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 355, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1971, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 109, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che, per motivi di incompatibilità, devesi provvedere alla reciproca sostituzione dei segretari delle due suddette commissioni;

Decreta:

Il dott. Stelio Gagliano, direttore di sezione del Ministero del tesoro, è sostituito, nell'incarico di segretario della commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova indicato nelle premesse, dal dott. Cristoforo Pascale, direttore di divisione dello stesso Ministero.

Il dott. Cristoforo Pascale, direttore di divisione del Ministero del tesoro, è sostituito, nell'incarico di segretario della commissione giudicatrice del concorso a cinquantadue posti di vice segretario in prova indicato nelle premesse, dal dott. Stelio Gagliano, direttore di sezione dello stesso Ministero.

La spesa presunta, relativa al presente decreto, farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1971
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 338

(6785)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Trento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1171/Vet. del 26 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari della ripartizione VII vacante nel comune di Trento;

Visto il proprio decreto n. 1218.8 del 17 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

Vista la graduatoria di merito formulata e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa citato:

1. Degasperi Cesare . . . . punti 176,916 su 240
2. Fante Giandomenico . . . . . » 160,836 »
3. Ceccato Giusto . . . . . » 154,818 »
4. Passarini Gastone . . . . » 143,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, nonché agli albi pretori della regione e del comune di Trento.

Trento, addì 6 luglio 1971

Il veterinario provinciale: FAVA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1171/Vet. del 26 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari della ripartizione VII, vacante nel comune di Trento;

Visto il proprio decreto n. 3042.8 in data 6 luglio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso sopracitato;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Degasperi Cesare, nato a Trento il 24 agosto 1927 e residente a Trento, via Lavisotto, 129, risultato idoneo al concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo addetto ai servizi veterinari della ripartizione VII del comune di Trento, è dichiarato vincitore del concorso in premessa citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della regione e a quello del comune di Trento.

Trento, addì 6 luglio 1971

Il veterinario provinciale: FAVA

(6736)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia, indetto con proprio decreto dell'11 dicembre 1970, n. 629;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Paradisi Sisto	punti	76,720
2. Feligini Vinicio	»	75,100
3. Cantoni Giuseppe	»	74,780
4. Bocchini Enrico	punti	67,120
5. Conte Pasquale	»	66,790
6. Tambella Gildo	»	65,313
7. Montoni Fulgido	»	65,160
8. Pasqualini Camillo	»	59,657
9. Leonardi Vittorio	»	58,500
10. Dell'Aquila Alfredo	»	56,610
11. Pauri Alberto	»	55,960
12. Angeli Angelo	»	44,440
13. Cardoni Claudio	»	43,000
14. Cristoni Pietro	»	42,000
15. Santinelli Bruno	»	42,000
16. Spolito Giorgio	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 13 luglio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 377 del 13 luglio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Fossombrone; Pennabilli-Casteldelci; S. Leo-Montecopiolo; Urbino;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per la assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Paradisi Sisto: Fossombrone;
2) Feligini Vinicio: Urbino;
3) Cantoni Giuseppe: Pennabilli-Casteldelci (consorzio);
4) Bocchini Enrico: S. Leo-Montecopiolo (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 13 luglio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(6834)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.